

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

Via Vittoria Colonna n. 40

Roma

**REGOLAMENTO PER CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI
DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA, FORMAZIONE, RICERCA E STUDIO**

Articolo 1 - Ambito applicativo e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza, di formazione, di ricerca e di studio che determinano obbligazioni di mezzi oppure di risultati.
2. Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento sono conferiti mediante contratti di collaborazione a progetto, di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro autonomo e di prestazioni d'opera intellettuale.
3. Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento possono essere di carattere occasionale oppure continuativo, ma, in ogni caso, non determinano alcun vincolo di subordinazione, con conseguente impossibilità di prevedere condizioni tipiche di quest'ultimo, ed hanno ad oggetto prestazioni di natura temporanea.
4. Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento sono conferiti solo per specifiche esigenze cui il Consiglio Nazionale dei Geologi non può far fronte con personale in servizio avente competenze adeguate.
5. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli incarichi inderogabilmente sottoposti alla disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, conferiti per adempimenti obbligatori di legge, vietati dagli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per gli enti pubblici non economici, prestati nell'esercizio della loro funzione da partecipanti a commissioni, organi o organismi istituiti dal Consiglio Nazionale dei Geologi, esauriti in un'unica prestazione utile al raggiungimento dello scopo resa a fronte di rimborso spese.
6. Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento hanno la finalità di raggiungere obiettivi specifici e determinati che risultino inerenti, connessi, preordinati, presupposti e/o conseguenziali allo svolgimento di funzioni istituzionali del Consiglio Nazionale dei Geologi, garantendo il contestuale rispetto dei principi di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, ragionevolezza e trasparenza nell'individuazione dei destinatari di tali incarichi.

Articolo 2 - Destinatari degli incarichi

1. Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento sono conferiti in via individuale a soggetti:
 - a) aventi particolare specializzazione comprovata dal possesso di laurea integrata da un'esperienza di studio almeno biennale nel settore oggetto dell'incarico, dichiarati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; oppure
 - b) iscritti in elenchi o albi professionali abilitanti all'esercizio dell'attività oggetto dell'incarico e che abbiano maturato una specifica esperienza almeno quinquennale nel settore oggetto dell'incarico, dichiarata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; oppure
 - c) operanti nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, dell'informatica, della formazione, della ricerca, dell'orientamento al lavoro o della certificazione dei contratti di lavoro e che abbiano maturato una specifica esperienza almeno quinquennale nel settore oggetto dell'incarico, dichiarata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 3 – Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi disciplinati dal presente regolamento possono essere conferiti, ferma la preventiva verifica ed indicazione negli atti della procedura della sussistenza di quanto previsto dai precedenti articoli, solo per prestazioni altamente qualificate, con contestuale determinazione ed indicazione, sempre negli atti della procedura, dello specifico oggetto, della durata, del luogo di svolgimento e del compenso riconosciuto.
2. Nel conferimento degli incarichi disciplinati dal presente regolamento non è ammesso il rinnovo. L'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, nei limiti necessari per completare lo stesso incarico ed in virtù di ritardi non imputabili al soggetto destinatario del medesimo incarico, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico originario e la necessaria riconducibilità motivata della proroga ad una circostanza oggettiva.
3. È vietato il conferimento degli incarichi disciplinati dal presente regolamento a soggetti che abbiano riportato condanne penali definitive che incidono sulla moralità professionale o sull'esercizio della professione, che siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di sicurezza oppure che siano assoggettati a qualsiasi provvedimento che determini l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Articolo 4 – Modalità di conferimento degli incarichi

1. Al fine del conferimento degli incarichi disciplinati dal presente regolamento:
 - a) il Consiglio Nazionale dei Geologi approva e pubblica, per un tempo adeguato alla durata dell'incarico da affidare e, comunque, non inferiore a sette giorni, nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale del Consiglio Nazionale dei Geologi, un avviso che indica i requisiti e le modalità per la presentazione di domande nel rispetto del presente regolamento;
 - b) una commissione nominata dal Consiglio Nazionale dei Geologi effettua una procedura di valutazione comparativa dei curricula professionali dei soggetti che hanno presentato domande sulla base dei titoli posseduti e delle esperienze maturate dai medesimi, tenendo conto della maggiore attinenza e congruità del curriculum del singolo candidato rispetto all'oggetto e alle finalità dell'incarico da conferire;
 - c) la medesima commissione di cui sopra procede a colloqui nelle ipotesi di necessità di acquisire informazioni sulle esperienze maturate o sui titoli posseduti dai candidati selezionati;
 - d) il Consiglio Nazionale dei Geologi, in persona del Presidente *pro tempore*, provvede ad incaricare il soggetto designato sulla base delle determinazioni della commissione di cui sopra.
2. Per gli incarichi disciplinati dal presente regolamento che siano conferiti in maniera frequente, in alternativa a quanto previsto dal comma 1 che precede, il Consiglio Nazionale dei Geologi può:
 - a) deliberare l'istituzione, per un periodo non superiore a tre anni, di un elenco di soggetti prequalificati per lo svolgimento di uno o più dei suddetti incarichi con determinazione ed indicazione dello specifico oggetto;
 - b) approvare e pubblicare, per un tempo adeguato alla durata dell'incarico da affidare e, comunque, non inferiore a sette giorni, nell'apposita sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale del Consiglio Nazionale dei Geologi, un avviso per l'istituzione dell'elenco di cui alla lettera a) che precede con indicazione dei requisiti e delle modalità per la presentazione delle domande di inserimento in tale elenco;

c) inserire nell'elenco istituito tutti i soggetti aventi i requisiti indicati;

d) estrarre dall'elenco istituito ed incaricare, di volta in volta, il soggetto affidatario, in virtù delle caratteristiche, di ogni singolo incarico avente ad oggetto le prestazioni per cui è stato istituito detto elenco.

3. Le procedure comparative di cui ai commi 1 e 2 che precedono non si applicano per il conferimento di incarichi disciplinati dal presente regolamento che abbiano particolare e comprovata urgenza oppure che abbiano ad oggetto prestazioni che possano essere rese in via esclusiva da un unico soggetto avente specifiche caratteristiche, purché la sussistenza di tali requisiti sia oggettivamente accertata e adeguatamente motivata.

4. Gli atti per il conferimento degli incarichi disciplinati dal presente regolamento sono adottati in forma scritta, riportano la motivazione delle valutazioni effettuate, sono protocollati, vengono conservati presso gli uffici del Consiglio Nazionale dei Geologi e sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Consiglio Nazionale dei Geologi nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 5 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 5 marzo 2018.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono applicati entro i limiti previsti dalla normativa vigente e sono integrate, per quanto compatibili, dalle previsioni degli altri regolamenti del Consiglio Nazionale dei Geologi, ivi incluse quelle di cui al Regolamento di amministrazione e contabilità per il Consiglio Nazionale e per gli Ordini Regionali dei Geologi.